



COMUNE DI BARLETTA

- CITTA' DELLA DISFIDA -

Medaglia d'oro al Merito Civile e Medaglia d'oro al Valor Militare

Oggetto: Ulteriori misure di prevenzione e controllo e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID - 19). Ordinanza contingibile ed urgente sul territorio locale.

IL SINDACO

VISTE E RICHIAMATE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19), emanate in particolare dal Governo Nazionale e dalla Regione Puglia e nella specie:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiali n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
- il DPCM 01/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in GU Serie Generale n. 52 del 01.03.2020;
- il DPCM 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in GU Serie Generale n. 59 del 08.03.2020;
- il DPCM 09/03/2020 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in GU Serie Generale n. 62 del 09.03.2020;
- il sopracitato DPCM 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale pubblicato in GU Serie Generale n. 64 del 11.03.2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

PRESO ATTO, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull'intero territorio nazionale e regionale l'adozione di misure straordinarie, urgenti ed emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio;

CONSIDERATA la necessità, in virtù della nuova ordinanza ministeriale del 20 marzo 2020, di adottare un ulteriore provvedimento contingibile ed urgente mirato al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

VISTO ed applicato l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 commi 4 e 5;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

VISTO il D.L. del 23 febbraio 2020 n. 6;

ORDINA

Per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa, la seguente disposizione:

- divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici compresi in tutto il territorio comunale;
- divieto di svolgimento dell'attività ludica o ricreativa all'aperto comprese le due litoranee insistenti nel territorio comunale. Resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- ai proprietari di cani, di uscire con i propri animali solo ed esclusivamente per i bisogni naturali quotidiani e rigorosamente in prossimità delle proprie abitazioni.
- chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno della stazione ferroviaria, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo l'autostrada nel tratto di competenza del territorio comunale, che comunque possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Resta aperto il bar dell'ospedale "Dimiccoli", con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

DISPONE

- Che le prescrizioni della presente ordinanza abbiano efficacia dal giorno 21 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020;
- Che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Si da atto che la presente ordinanza viene comunicata al Prefetto della Provincia di Barletta – Andria – Trani;

Che la stessa è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo pretorio attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione.

Dispone altresì:

- Che tutte le Forze di Polizia ed il Corpo di Polizia Locale sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza;
- Che l'Ufficio Stampa del comune di Barletta è incaricato di dare tempestiva informazione attraverso gli organi di stampa.

La presente ordinanza è trasmessa:

- alla Prefettura di Barletta – Andria – Trani;
- al comando di Polizia Locale ed ai Comando Compagnia Carabinieri – Commissariato di Pubblica Sicurezza – Gruppo Provinciale Guardia di Finanza.

A norma dell'art. 3 comma n. 4 della Legge 241/90, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi al T.A.R., oppure in via straordinaria, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
dott. Cosimo Damiano CANNITO

